

L'approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata non è atto dovuto.

Data di pubblicazione: 24/05/2016

Il **T.A.R. Veneto, Sez. II**, con **sentenza n. 351 del 4 aprile 2016**, allineandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che l'approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata non è un atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale, perché, sussistendo un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza tra quest'ultimo e i suoi strumenti attuativi ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, *“è ineliminabile la sussistenza di un potere discrezionale nella valutazione delle soluzioni proposte, dato che il Comune non si limita a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e pertanto può negare l'approvazione del piano attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo quali possono essere i temi dell'organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell'intervento”*.

In termini sostanzialmente analoghi si sono recentemente espressi sia altri Tribunali Amministrativi (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 luglio 2015, n. 1667; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 12 marzo 2015, n. 403; TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 41; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 maggio 2013, n. 1563) sia il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1479; Cons. Stato, Sez. IV, 19 settembre 2012, n. 4977).